



Città di Ginosa

Provincia di Taranto

www.comune.ginosa.ta.it

**UFFICIO DEL SINDACO
DEL COMUNE DI GINOSA (TA)**

Indirizzo: Piazza Marconi | 74013 | Ginosa(Ta)

Ufficio: +39 0998290236

Fax: +39 0998244001

Mail: sindaco@comune.ginosa.ta.it

Pec: sindaco.comuneginosa@pec.rupar.puglia.it

ORDINANZA n. 3 del 15/1/2021

OGGETTO: Emergenza COVID-19. Regole e criteri per l'utilizzo dello spazio pubblico da parte dei pubblici esercizi del territorio del Comune di Ginosa. Conferma disposizioni Ordinanze n. 40/2020 e n. 66/2020 sino al 31 marzo 2021.

IL SINDACO

Ricordato che il Consiglio dei Ministri nella seduta del 13 gennaio ha deliberato la proroga fino al 30 aprile 2021 dello stato d'emergenza dichiarato in conseguenza della dichiarazione di "emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale" da parte della Organizzazione mondiale della sanità;

Richiamata la propria ordinanza n. 40 del 23/5/2020, avente ad oggetto "Emergenza epidemiologia da Covid 19. Adozione di misure urgenti e individuazione di regole e criteri per l'utilizzo dello spazio pubblico da parte dei pubblici esercizi del territorio del comunale di Ginosa nel rispetto di condizioni idonee alla tutela della salute." con la quale si ordinava a tutti i soggetti interessati di attenersi alle seguenti disposizioni per l'installazione di:

- arredi di base quali tavoli e sedie; elementi isolati complementari di copertura e riparo quali ombrelloni, tende parasole non ancorate, copertura a gazebo, ecc;

- panche, sgabelli, piani di appoggio, ecc. con l'obbligo di cestini per la raccolta rifiuti da mantenere e svuotare a cura e spese del titolare;

1. gli arredi devono essere collocati in adiacenza al locale o, per motivate esigenze, nelle immediate vicinanze o in corrispondenza della facciata di altre proprietà, previo consenso scritto dei gestori o, nel caso lo spazio sia sfitto, dei proprietari;

2. è consentito per la collocazione di tavoli e sedie, l'utilizzo di aiuole, aree verdi o/e piazze poste nelle vicinanze dell'attività. Qualora l'occupazione riguardi spazi sul lato opposto dell'esercizio, tale occupazione sarà consentita compatibilmente al traffico che si sviluppa abitualmente in luogo. Inoltre, se le condizioni generali lo richiederanno, per garantire la sicurezza durante l'attraversamento della strada, dovranno essere realizzate tutte le opere necessarie a tal fine e in particolare, se verrà ritenuto necessario, eventuali attraversamenti pedonali, secondo le indicazioni dei competenti uffici comunali e con oneri a carico del richiedente;

3. tutte le aree utilizzate, con particolare riferimento alle aiuole e alle aree verdi, devono essere ripristinate nel loro integrale stato e decoro al termine del periodo di occupazione;

4. non sono in ogni caso derogabili le norme relative alla sicurezza stradale previste dal Codice della strada;

5. il modulo semplificato allegato sarà utilizzato per la presentazione delle istanze di concessione di occupazione delle aree in attuazione delle previsioni dell'articolo 181 "Sostegno delle imprese di pubblico esercizio" del Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

6. il modulo, indirizzato al Responsabile Ufficio S.U.A.P. del Comune di Ginosa, sarà presentato esclusivamente mediante invio all'indirizzo PEC: comune.ginosa@pec.rupar.puglia.it, anche a mezzo di tecnici professionisti, corredato da: - planimetria dell'area interessata, inserita nel relativo contesto urbano, completa di indicazioni delle misure e di distribuzione degli arredi; - se necessaria, la dichiarazione di assenso degli eventuali privati proprietari dell'area interessata - il recapito dell'eventuale tecnico professionista;

7. l'Ufficio S.U.A.P. del Comune di Ginosa, entro il termine di giorni 15 dalla presentazione della richiesta rilascerà specifica autorizzazione sulla base dei seguenti criteri: - il limite massimo dello spazio concedibile è calcolato secondo il criterio più favorevole tra il raddoppio della superficie interna per somministrazione/vendita o il raddoppio della superficie per occupazione temporanea di suolo pubblico già autorizzata; - valutazione sulla quantità di spazio richiesto in relazione alla necessità di garantire ad altri gestori pari opportunità; - valutazione delle effettive condizioni di sicurezza, sia pedonale che stradale, della soluzione proposta; - valutazione dell'adeguatezza delle soluzioni proposte al fine di non recare disturbo ai residenti e alle altre attività che si svolgono nell'area di riferimento - valutazione del decoro delle strutture con riferimento all'area circostante

8. dalla data di presentazione della domanda e per i successivi 15 giorni, in attesa della conclusione dell'iter finalizzato al rilascio dell'autorizzazione, i richiedenti, ove le condizioni del traffico lo consentano e fermo restando il rispetto del Codice della Strada, potranno occupare la superficie richiesta con tavoli, sedie, panche, sgabelli, piani di appoggio o ombrelloni, rimuovendoli completamente alla chiusura dei locali.

9. con deliberazione la Giunta Comunale potrà individuare in via sperimentale, zone, parti di carreggiate, piazze o parchi da adibire all'attività di somministrazione, secondo criteri definiti della stessa deliberazione;

Tenuto conto che con la medesima ordinanza si disponeva altresì:

1. che le attività di somministrazione e/o consumo di alimenti e bevande svolte tramite gli arredi collocati su suolo pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico) devono avere termine entro le ore 24.00;

2. che tale orario può essere modificato con successiva ordinanza del Sindaco in prossimità della stagione estiva;

3. che è vietato delimitare in qualche modo lo spazio concesso;

4. che tutti elementi di arredo devono essere rimossi giornalmente e allo scadere della concessione;

5. che al termine delle attività autorizzate giornalmente di somministrazione e/o consumo di alimenti e bevande è obbligatorio il ripristino delle condizioni igienico-sanitarie da parte delle attività interessate, a loro carico saranno demandate le operazioni di pulizia e di ripristino dello stato dei luoghi;

6. che sul suolo pubblico concesso, il titolare dell'esercizio di vicinato non può servire gli alimenti e bevande, che devono essere prelevati al banco;

7. Gli operatori dovranno osservare le prescrizioni della Ordinanza Presidente Regione Puglia n. 237 del 17/5/2020, avente ad oggetto " D.P.C.M. 17 maggio 2020 - Riapertura delle attività economiche e produttive" con le allegate Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive.

8. che gli artigiani del settore alimentare o altre attività non in possesso di autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande:

- a. non potranno effettuare, neppure saltuariamente, servizio di somministrazione ai tavoli o altra attività similare, anche realizzata in forma indiretta;

b. non potranno praticare prezzi diversi da quelli praticati alla normale clientela che si serve presso il locale;

c. dovranno esporre, in luogo ben visibile dall'esterno del locale, un cartello con l'indicazione "non si effettua servizio ai tavoli" o altra similare indicazione.

9. che le misure previste debbano essere applicate, in tutti i casi, nel rispetto delle seguenti disposizioni:

- in prossimità di intersezioni viarie gli arredi non devono essere di ostacolo alla visuale di sicurezza. Qualora l'installazione degli arredi interferisca con la segnaletica verticale od orizzontale, il titolare dell'esercizio provvede ai necessari adeguamenti, previo accordo con i competenti uffici comunali e con oneri a suo carico. Gli arredi non devono inoltre occultare la vista di eventuali impianti semaforici oltre alla vista di targhe, lapidi o cippi commemorativi eventualmente presenti;

- al fine di consentire il transito pedonale lungo il marciapiede deve essere garantito uno spazio adibito a tale scopo avente larghezza non inferiore a metri 1,50 per tutta la zona di transito in corrispondenza dell'occupazione;

- nelle zone a traffico limitato (Z.T.L.) o nelle aree pedonali l'installazione di arredi in carreggiata è consentita a condizione che non crei pericolo o intralcio alla viabilità. L'ingombro del manufatto deve essere tale da mantenere libere da qualsiasi tipo di occupazione le aree necessarie al transito dei mezzi di soccorso e delle Forze di Polizia, oltre che dei mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani e ad altri mezzi di trasporto pubblico: a tal fine la larghezza di detti spazi non deve essere inferiore a metri 3,50 lineari;

- la concessione di occupazione del suolo pubblico è revocata per motivi di interesse pubblico con provvedimento motivato da comunicare al destinatario con almeno 30 giorni di preavviso. In casi di motivata urgenza, la comunicazione alla parte può avvenire con 5 giorni di preavviso;

- la concessione di occupazione suolo pubblico è sospesa nei seguenti casi:

--- ogni qualvolta nello spazio interessato debbano effettuarsi lavori per l'esecuzione di opere di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, interventi di Enti erogatori di servizi o per interventi di manutenzione, non realizzabili con soluzioni alternative, del condominio ove ha sede il pubblico esercizio. In tal caso il responsabile preposto al rilascio del provvedimento di concessione provvede a comunicare al destinatario la data in cui il suolo dovrà essere reso libero da tutti gli arredi con rimozione a carico degli esercenti. Tale comunicazione, qualora non comporti revoche della concessione, dovrà avvenire con 15 giorni di preavviso;

--- per l'effettuazione di lavori di pronto intervento che necessitino della rimozione immediata degli arredi, la comunicazione alla parte può avvenire in forma urgente. Nel caso in cui non fosse possibile la comunicazione in forma urgente per chiusura dell'esercizio, per comprovati motivi di tutela dell'incolumità pubblica l'Ente competente all'attività di pronto intervento è autorizzato a rimuovere le strutture. I costi saranno a carico del concessionario.

Ricordato che la predetta ordinanza aveva vigore con valenza sperimentale fino al 31 ottobre 2020, con possibilità di proroga e di adeguarne l'applicazione sulla base degli effetti prodotti, anche in relazione all'andamento della situazione epidemiologica e alla adozione degli atti normativi in fase di emanazione, quali il Regolamento dei Dehors;

Richiamata la propria Ordinanza n. 66 del 5/11/2020, avente ad oggetto "Emergenza epidemiologica da COVID-19. Regole e criteri per l'utilizzo dello spazio pubblico da parte dei pubblici esercizi del territorio del Comune di Ginosa. Conferma disposizioni Ordinanza n. 40 del 23/05/2020 sino al 31 dicembre 2020", con la quale si stabiliva di:

- ✓ confermare le disposizioni impartite con la Ordinanza n. 40/2020 sino al 31 dicembre 2020.
- ✓ dare atto che, in virtù delle disposizioni del DPCM 24/10/2020, come sostituito dal DPCM 3/11/2020 e della Ordinanza del Ministero della Salute datata 4/11/2020, a far tempo dal 6 novembre 2020 –allo stato- erano sospese in Puglia le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), restando consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
- ✓ dare atto che l'apertura dei servizi di ristorazione, i relativi orari e le modalità del loro funzionamento sono comunque demandati ai provvedimenti in materia di emergenza epidemiologica da COVID-19 da emanarsi successivamente.

Preso atto che la legge 18/12/2020, n. 176 in sede di conversione del D.L. 137/2020 "Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", ha introdotto l'art. 9-ter "Individuazione dei soggetti esenti dal versamento dell'IMU e disposizioni per il sostegno delle imprese di pubblico esercizio", secondo cui:

"c. 2. Al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, già esonerate dal 1° maggio 2020 al 31 dicembre 2020, ai sensi dell'articolo 181, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono esonerate, dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021, dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.;

"c. 4. A far data dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 marzo 2021, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

"c. 5. Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, a far data dal 1° gennaio 2021 e comunque non oltre il 31 marzo 2021, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 2, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al periodo precedente è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380."

Ritenuto di confermare le disposizioni di cui alle richiamate ordinanze n. 40/2020 e 66/2020, per le motivazioni ivi dettagliatamente specificate, sino al nuovo termine fissato dall'art. 9-ter del D.L. 137/2020 "Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle

imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", introdotto in sede di conversione dalla legge 18/12/2020, n. 176 e quindi sino al 31 marzo 2121;

Richiamato il D. Lgs 18 agosto 2000, n.267 TUEL e ritenuti sussistenti i presupposti per la adozione di una ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell' art. 50 "Competenze del sindaco", dando atto del rispetto dell'art. 3 del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;

Per quanto su premesso:

ORDINA

CONFERMARE sino al 31 marzo 2021 le disposizioni impartite con le proprie Ordinanze n. 40/2020 e n. 66/2020, relative alla adozione di misure urgenti e individuazione di regole e criteri per l'utilizzo dello spazio pubblico da parte dei pubblici esercizi del territorio del comunale di Ginosa, nel rispetto di condizioni idonee alla tutela della salute.

DARE ATTO che le determinazioni relative alla apertura dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) e alle modalità del loro funzionamento (consegna a domicilio, asporto, consumazione sul posto o nelle adiacenze etc) sono comunque demandate ai provvedimenti emanati e da emanarsi in materia di emergenza epidemiologica da COVID-19 da parte delle competenti Autorità Statali e Regionali.

DARE ATTO infine che la presente ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet comunale ed i mezzi di comunicazione e di stampa;

TRASMETTE Copia del presente provvedimento alla Prefettura e alla Questura di Taranto, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Taranto, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza.

AVVERTE che contro la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse, può presentare ricorso al Tar, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione o ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

IL SINDACO
dott. Vito Parisi

